SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI

INDICE

CAPO I : NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art, 1: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche - Norme generali e definizioni;

Art 2: (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

Art. 3: (Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

Art.4: Ambiti territoriali)

Art.5 (Specificazioni e menzioni)

Art. 6 (Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT)

CAPO II: RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 7 (Riconoscimento delle DO e IGT.)

Art. 8 (Decadenza e revoca delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche).

Art. 9 (Procedure per il riconoscimento delle DO e IGT e disciplinari di produzione)

CAPO III: RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DOCG, DOC E IGT

Art. 10 (Rivendicazione delle produzioni)

Art. 11 (Denuncia delle superfici vitate atte alla produzione dei vini DOCG, DOC e IGT - Albo dei vigneti DOCG e DOC ed elenco delle vigne IGT)

Art.12 (Modalità di rivendicazione delle produzioni)

Art. 13 (Certificazione dei vini a D.O)

Art. 14 (Albo degli imbottigliatori

CAPO IV COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 15 (Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

CAPO V : CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 16 (Consorzi volontari di tutela)

CAPO VI: DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA.

Art. 17 (Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT)

Art. 18(Recipienti dei vini e contrassegno speciale per i vini DOCG)

Art. 19 (Impiego delle denominazioni geografiche)

CAPO VII: CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 20 (Concorsi enologici)

CAPO VIII: VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 21 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

Art. 22 (Omissioni di denunce e falsità)

Art. 23 (Violazioni in materia di etichettatura

Art. 24 (Sanzioni accessorie)

CAPO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 (Disposizioni transitorie e abrogative)

ALLEGATO A)

Elementi obbligatori dei disciplinari di produzione (articolo 10)

ALLEGATO B

Elementi obbligatori dello statuto dei consorzi volontari di tutela dei vini a DO e IGT (articolo 17)

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche - Norme generali e definizioni)

- 1. La presente legge ha la finalità di tutelare e valorizzare le produzioni enologiche a denominazione di origine e ad indicazione geografica, da considerare patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
- 2. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale, ai vitigni ed ai fattori umani.
- 3. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. La zona di produzione di una IGT deve comprendere un territorio che presenti vocazione viticola e conferisca caratteristiche di tipicità al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento.
- 4. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

ART 2

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

- 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento.
- 2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
- 3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e

presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose e l'aceto di vino.

ART. 3

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

- 1. Le denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche tipiche (IGT)di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
 - a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
 - b) denominazioni di origine controlla (DOC);
 - c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).
- 2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
- 3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni dell'UE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:
 - a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dall'UE;
 - b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
 - c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).
- 4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
- 5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

(Ambiti territoriali)

- 1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1.
- 2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
- 3. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, e devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione devono essere più rigidamente disciplinate.
- 4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione che possono comprendere anche DOC e DOCG.
- 5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
- 6. La menzione vigna o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 12 11 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 14, 12 a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
- 7. Le zone earatteristiche espressamente delimitate delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

(Specificazioni e menzioni)

- 1. La specificazione classico è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Gli stessi vini possono essere promossi a DOCG autonome.
- 2. Le DOCG e DOC possono utilizzare la menzione riserva qualora gli stessi vini siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, non inferiore a due anni per i vini rossi e ad un anno per i vini bianchi, ed eventuale affinamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. Le DOCG e DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione riserva alle condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione in conformità alla vigente normativa comunitaria.
- 3. La menzione superiore è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva che, nell'ambito del disciplinare di produzione preveda rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione le seguenti differenziazioni:
 - a) una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento;
 - b) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 ° vol.;
 - c) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol..
- 4. La menzione superiore non può essere abbinata alla menzione novello.
- 5. La menzione novello è attribuita alle categorie dei vini a, DOC e IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
- 6. Le menzioni passito o vino passito, e vino passito liquoroso sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
- 7. Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. I sinonimi che corrispondono a vitigni diversi iscritti al registro nazionale delle varietà di vite, tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono ammessi solo previo pareri favorevoli del Comitato di cui all'articolo 15 e del Comitato permanente tecnico agricolo istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 8. I provvedimenti definitivi di classificazione ufficiale delle varietà di vite per le relative unità amministrative o zone di produzione sono adottati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su parere conforme del Comitato paritetico. Stato Regioni per la classificazione delle varietà di viti. La classificazione comporta per ciascuna varietà, l'annotazione delle relative unità amministrative o zone di produzione nel registro di cui al comma 6, limitatamente alle predette unità o zone confinanti con quelle già oggetto di iscrizione nel medesime registro.
- 8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
- 9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione.
- 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Comitato di cui all'articolo 15, in conformità alla normativa dell'Unione europea, possono essere ulteriormente specificate le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Comitato di cui all'articolo 15, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, con riferimento all'uso del nome del vitigno e dei relativi sinonimi nella designazione e presentazione dei vini da essi ottenuti.

(Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una o più DO o IGT)

- 1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche. E' consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
- 2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano diversi vini DOCG o DOC, purchè i vini DOCG:
 - a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; detti vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;
 - b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini DOCG o DOC non possono essere usati per designare vini IGT.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

ART. 7

(Riconoscimento delle DO e IGT.)

- 1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a (zone espressamente delimitate zone earatteristiche) o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo triennio, da almeno il trentacinque per cento dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all'Albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
- 2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il venti per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 15 e del Comitato permanente tecnico agricolo istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- 3. La indicazione geografica tipica è riservata ai vini che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nella presente legge.
- 4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
- 5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purchè espressamente previsto dal relativo disciplinare.
- 6. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
- 7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate

8. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

ART. 8

(Decadenza e revoca delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche).

- 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
- 2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
- 3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi.
- 4. I vini perdono il diritto ad utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

ART. 9

(Procedure per il riconoscimento delle DO e IGT e disciplinari di produzione)

- 1. I disciplinari di produzione dei vini a DO ed a IGT devono contenere gli elementi previsti dall'allegato A della presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su parere del Comitato di cui all'articolo 15, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni all'allegato A.
- 2. La domanda di riconoscimento di un vino a DOC o a IGT è presentata dai Consorzi Volontari di Tutela o, in assenza, dalle organizzazioni di categoria associazioni dei produttori interessati. Tali soggetti devono rappresentare almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e il trentacinque per cento della produzione interessata per le DO, e almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il trentacinque per cento della produzione interessata per le IGT. La domanda di riconoscimento di un vino a DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori iscritti all'albo ed almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all'albo. Per associazione si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori vitivinicoli della relativa zona.

- 3. La domanda di riconoscimento di un vino a DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
 - b) elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati o almeno il trentacinque per cento dei viticoltori e almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2; in caso di Consorzi riconosciuti l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi il requisito di rappresentatività di cui al comma 2;
 - c) una perizia giurata comprovante:
 - 1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, alla esposizione, all'altitudine ed al clima;
 - 2) l'origine geologica e la composizione dei terreni;
 - 3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
 - 4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
 - 5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento a D.O, nei cinque anni precedenti per il riconoscimento a I.G.T.;
 - 6) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;
 - d) la documentazione storica e socio-economica sull'importanza della viticoltura nella zona indicata;
 - e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini, in scala 1:25000 o in scala 1:2000 qualora la delimitazione lo richieda.
 - f) il piano dei controlli
- 4. Per il riconoscimento delle IGT e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:
 - a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
 - b) elenco sottoscritto da almeno il trentacinque-venti per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del trentacinque per cento della produzione interessata;
 - c) una relazione comprovante gli elementi i previsti dal disciplinare di cui al comma 1:

- d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini, in scala 1:25000 o in scala 1:2000 qualora la delimitazione lo richieda;
- e) una perizia giurata comprovante quanto previsto al precedente punto 3, lettera c);
- 5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o province autonome territorialmente competenti e al Ministero delle politiche agricole e forestali la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
- 6. Le regioni e le province autonome entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta e a trasmetterne l'esito al Ministero delle politiche agricole e forestali e al soggetto proponente.
- 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 15, e, tenuto conto dell'esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente, la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali da parte dei soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
- 8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 15.
- 9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della Conferenza, il procedimento è da ritenersi concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

- 10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini a DO e IGT si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO o della IGT, qualora relativa a condizioni non mutate:
 - a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;
 - b) per le DO per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che sia inoltrata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. apposita l'istanza sia rappresentativa di almeno il sessantasei per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottigliatori di cui all'articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO. e IGT allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;
 - d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il sessantasei per cento dei soggetti iscritti all'albo ed il sessantasei per cento della produzione media rivendicata nell'ultimo triennio.
- 9.bis Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini a IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:
 - disciplinare di produzione di cui al comma 1
 - perizia giurata relativa alle modifiche richieste.
 - La comprova della rappresentatività di cui al comma 3, lettera b), può avvenire con atto dichiarativo del legale rappresentante dell'organismo proponente, esonerando lo stesso dal presentare l'elenco dei sottoscrittori. Per le modifiche che comportino una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 9.

11. Il decreto ministeriale di riconoscimento delle DO e IGT fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può prevedere disposizioni di carattere transitorio.

CAPO III

CERTIFICAZIONE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DO E IGT

ART. 10

(Rivendicazione delle produzioni-Principi generali)

- 1. La certificazione delle produzioni dei vini a DO si attua attraverso un sistema di controllo e di tracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo a garanzia della qualità delle produzioni vinicole e a tutela del consumatore.
- 2. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è effettuata nel rispetto del Piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 15.
- 3. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla Regione o Provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal Piano di cui all'articolo 11 bis, comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale.
- 4. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, si provvede all'eventuale adeguamento del Piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.
- 5. Le produzioni vitivinicole possono essere rivendicate con la IGT a condizione che le superfici siano iscritte agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 11, comma 2, e il vino sia oggetto della denuncia delle uve di cui all'articolo 12.

ART. 11 (Albo dei vigneti DOCG e DOC ed elenco delle vigne IGT)

- 1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere regolarmente dichiarati allo schedario delle superfici vitate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
- 2. Nell'ambito dello schedario viticolo di cui al comma 1, per ciascun vino a DO e ad IGT, i rispettivi terreni vitati devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine o nell'apposito elenco delle vigne IGT tenuti dalle competenti regioni o province autonome. Le regioni assicurano l'interscambio dei dati al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale di iscrizione ai diversi albi o elenchi.

- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui al comma 2. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, e dell'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 4) Le Regioni e le Province autonome di trento e Bolzano possono disciplinare l'iscrizione delle superfici agli albi dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di merceto.
- 5) Gli albi dei vigneti DO e gli elenchi delle vigne IGT sono pubblici e i dati in essi contenuti sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli Organismi di controllo di cui all'articolo 10, comma 3 competenti..

ART. 11 bis (Modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione)

- 1. Ogni vino a DO deve dotarsi di un piano di controlli, con relativo tariffario, redatto sulla base dello schema di cui all'articolo 10, comma 1, da presentare contestualmente all'istanza di riconoscimento della DO e per le DO esistenti, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al medesimo articolo 10, comma 1.
- 2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati e al grado di incidenza degli stessi rispetto alla filiera.
- 3. Le attività di controllo da svolgere per più DO presso la medesima azienda, sono eseguite da uno solo tra gli organismi individuati per le singole DO.
- 4. Gli organismi individuati per l'attività di controllo, ai sensi dell'art.10, comma 3, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole e forestali e alla Regione o Provincia autonoma competente entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
- 5. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di denominazione d'origine è il Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove accordi con le regioni al fine di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
- 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifiche Conferenze di servizio con le

pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, della Guardia di Finanza, del Comando Carabinieri Politiche Agricole e del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle Regioni e province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

ART.12

(Modalità di rivendicazione delle produzioni)

- 1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini DO e IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- 2. Qualora dalla medesima unità vitata vengano rivendicate contestualmente più produzioni a DO o ad IGT la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
- 3. E' consentito, successivamente alla certificazione di cui all'articolo 13 per le DO, per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
 - a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
 - b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
 - c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

La riclassificazione può essere richiesta dal detentore del prodotto e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed essere preventivamente comunicata all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla competente Camera di commercio.

- 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
- 5. L'esubero di produzione fino al del venti per cento della resa massima di uva per ettaro eventualmente previsto dal disciplinare di produzione non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG oppure di vini IGT a partire da un vino DOC ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di

cui al comma 2. Superata la percentuale del venti per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela di cui all'art. 16, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del venti per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli, ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le Regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi volontari di tutela o, in loro assenza, delle Organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle 2 annate precedenti.

- 6. E' consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino a DO o per due o più vini a DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia passito, vin santo, spumante, recioto amarone o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino a DOC o A DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:
 - a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;
 - b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;
 - e) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.
- 7. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 15, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe al disciplinare di carattere temporaneo, legate all'andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o provincie autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.
- 8. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della certificazione delle produzioni, dandone comunicazione alla Camera di Commercio I.A.e A.

(Certificazione dei vini a DO) (Analisi chimico-fisica e organolettica)

- 1. La certificazione delle produzioni dei vini a DO è effettuata nel rispetto del Piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 15.
- 2. La certificazione di cui al comma 1 è effettuata per ciascuna DO dai soggetti individuati dalla Regione o Provincia autonoma avente i requisiti minimi previsti dal Piano di cui al comma 1, previa consultazione con le organizzazioni della filiera vitivinicola a livello regionale.
- 3. Con cadenza biennale, sulla base delle azioni di monitoraggio e di verifica effettuate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, si provvede all'eventuale adeguamento del Piano dei controlli, secondo la procedura di cui al comma 1.
- 1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, i medesimi, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti, nel rispetto dei pareri di conformità di cui all'articolo 12, comma 9, ad analisi chimico fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
- 2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici del VQPRD in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione;
- 3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
- 4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le Camere di Commercio apposite Commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 15 sono istituite Commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
- 5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici ed organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonchè il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 7 sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e

forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle Commissioni degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

- 9. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di denominazione d'origine è il Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 10. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove accordi con le regioni al fine di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
- 11. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifiche Conferenze di servizio con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, della Guardia di Finanza, del Comando Carabinieri Politiche Agricole e del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle Regioni e province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.

ART. 14 (Albo degli imbottigliatori)

- 1. I vini DOCG, DOC e IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte in un apposito Albo degli imbottigliatori.
- 2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative Ditte sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

ART. 15

(Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)

- 1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini è organo del Ministero delle politiche agricole e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e IGT.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali:
 - a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - b) tre sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;
 - d) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
 - e) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;
 - f) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, in rappresentanza dei consorzi stessi;
 - g) otto membri scelti fra 12 designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;
 - h) due membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
 - i) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
 - un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

- m) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;
- n) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;
- o) un membro in rappresentanza delle associazioni vivaistiche;
- p) un membro scelto fra tre designati dalle associazioni nazionali dei consumatori.

Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata.

3. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.

4. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
- b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;
- c) propone iniziative in materia di studi e divulgazione per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge.
- 5. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
- 6. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
- 7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali nominati con decreto del Ministro.

- 8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del Presidente e dei componenti del Comitato.
- 9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 60.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

ART. 16

(Consorzi volontari di tutela)

- 1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica può essere costituito un Consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero, delle regioni e degli Enti preposti alla all'attuazione della disciplina ed alla gestione delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
- 1. bis Il Consorzio, qualora individuato dalla Regione o dalla Provincia autonoma ed in possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 2 ed individuato secondo le modalità di cui allo stesso articolo, svolge l'attività di controllo per la certificazione prevista all'articolo 10.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 bis, l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali al Consorzio che ne faccia specifica richiesta e che:
 - a) sia rappresentativo di almeno il trentacinque per cento dei viticoltori e di almeno il sessantasei cinquantuno per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il sessantasei cinquantuno per cento della produzione;
 - b) lo statuto preveda i requisiti di cui all'allegato B della presente legge;
 - c) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisca la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, conformemente alle disposizioni riportate all'articolo 18;
 - d) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti;
 - e) non gestisca attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il Consorzio, nel rispetto della direttiva CEE 89/104 del 21 dicembre 1988 e del decreto legislativo attuativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

- 3. E' consentita la costituzione di un consorzio volontario per più denominazioni di origine o indicazione geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
- 4. E' consentita eccezionalmente la costituzione di un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.
- 5. La rappresentatività di un Consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera a) si calcola verificando:
 - a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione ed il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;
 - b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, ed il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di rivendicazione delle uve.
- 6. Per i Consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
- 7. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il Consorzio presenta formale richiesta al Ministero, corredandola della seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
 - c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguate ai compiti richiesti;
 - d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui all'articolo 16 al presente articolo, rilasciata dal competente Ente. Nel caso di Consorzio che operano per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata dall'Ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il Consorzio, sentiti gli altri Enti interessati.
 - 8. Il Ministero affida al Consorzio l'autorizzazione specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il Consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:
 - a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una

tecnico-amministrative svolte dettagliata relazione sulle attività nell'anno precedente;

CINSEDO

- b) comunicare al Ministero entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli Organi rappresentativi, nonchè della consortile per effetto di acquisizione di composizione della base sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è nuovi soci. determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore vitivinicola, nella comunicazione deve essere della produzione indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
- c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, denominazione anche in sede di della di improprio uso documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni designazione e sui azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.
- 9. Nell'ambito delle funzioni generali di cui all'articolo 16, al comma 1, i Consorzi autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della ogni altra attività finalizzata alla tutela denominazione, nonché valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In particolare l'attività dei Consorzi autorizzati si svolge:
 - a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
 - b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione geografica dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile.
 - c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica
 - d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche tipiche sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
 - e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento dell'attività connesse alla gestione e aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali ed ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti

organismi in materia di vini a denominazione di origine e di indicazione geografica tipica.

- 10. Restano fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
- 11. I Consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei Consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 16, del comma 2, vengono sospese.
- 12. I costi per le attività indicate alle lettere C), D), E) del precedente comma 9 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori della denominazione, in proporzione ai quantitativi di prodotto, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento delle Regioni interessate per le attività indicate alla lettera C), e del Ministero delle politiche agricole e forestali per le altre attività.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ART. 17

(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOCG, DOC e IGT)

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, e successive modifiche, nonché le disposizioni nazionali attuative della normativa comunitaria.

ART. 18

(Recipienti dei vini a DO e contrassegno speciale per i vini DOCG)

- 1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa vigente.
- 2. La tappatura a fungo ancorato è riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della normativa vigente.
- 3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo, ed il costo dei contrassegni.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

- 1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
- 2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
- 3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
- 4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3.
- 5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
- 6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.

CAPO VII CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

ART. 20

(Concorsi enologici)

- 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
- 3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite dalla normativa vigente.

CAPO VIII SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 21

(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

- 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non rispettano i requisiti previsti nei rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
- 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione o che non sono stati sottoposti alla certificazione di cui all'articolo 13, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 euro a 4.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
- 3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 18, comma 3, distribuisce per il consumo vini DOCG privo dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nell'illecito.
- 5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
- 6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria", o loro indirizzi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

(Omissioni di denunce e falsità)

- 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
- 2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 12 dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

ART. 23

(Violazioni in materia di etichettatura)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, relative alle modalità di designazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli DOCG, DOC o IGT, nonché dell'articolo 5, comma 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro. a 3,000 euro.

ART. 24

(Sanzioni accessorie)

1. La sanzione per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 25

(Disposizioni transitorie e abrogative)

- 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
- 2. Ove non diversamente indicato, i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno natura non regolamentare.
- 3. Le sanzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
- 5. Con l'abrogazione del DM 29 maggio 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti ai Consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni all'uopo adottate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini.

c) Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali . 1° aprile 1992 recante disciplina Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e per le IGT;

d) Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22 aprile 1992 recante elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

- e) Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 22 aprile 1992, recante condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;
- f) Articolo 3, comma 10 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, recante disposizioni sul finanziamento delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

- g) Decreto del Ministro per le politiche agricole 16 giugno 1998, n. 280, recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e IGT dei vini.
- h) Decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi Volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali;
- i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, relativi ai Controlli sulle produzioni a denominazione d'origine e avvio della relativa sperimentazione

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO A Elementi dei disciplinari di produzione (articolo 9, comma 1)

DENOMINAZIONI D'ORIGINE

- a) la denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classico, nonché le tipologie dei vini;
- b) la base ampelografica:
 - i vitigni che compongono le varie tipologie;
 - l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;
- c) la zona di produzione delle uve:
 - l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;
 - la delimitazione dei confini;
 - la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;
 - la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;
- d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;
 - e) le norme per la viticoltura:
- la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;
- l'eventuale irrigazione di soccorso;
- la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al venti per cento al detto limite di resa; tale esubero del venti per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei Consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle Organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati Consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle Organizzazioni di categoria.
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;
- f) le norme per la vinificazione:

- la zona di vinificazione;
- la zona di imbottigliamento;
- la resa dell'uva in vino della varie tipologie;
- gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;
- l'eventuale data di immissione al consumo;
- le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;
- le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- g) le caratteristiche dei vini al consumo:
 - limpidezza;
 - colore:
 - odore;
 - sapore;
 - titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;
 - acidità totale minima;
 - estratto non riduttore minimo;
- h) eventuali norme particolari per la designazione e la presentazione:
 - eventuali menzioni facoltative;
 - eventuali riferimenti a località;
 - eventuali caratteri e posizioni in etichetta;
 - eventuale tipo merceologico;
 - la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;
- i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:
 - volumi nominali;
 - tipi di recipienti;
 - sistemi di tappatura.

Indicazioni geografiche tipiche:

- a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione e imbottigliamento;
- l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
- d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
- e) la resa massima di uva per ettaro;
- la resa uva-vino;

- g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;
- h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;
- i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- l) i caratteri organolettici.

ALLEGATO B (articolo 16, comma 2, lettera b)) Elementi obbligatori dello statuto dei consorzi volontari di tutela dei vini a DO e IGT

- a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;
- b) le modalità per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera b), della presente legge;
- c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

- una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

- una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- e) le funzioni degli organi consortili (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
- f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a viticoltori, (appartenente dei categorie ciascun associato avente diritto alle vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto campagna nella assembleare sessione immediatamente precedente la vendemmiale vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora (rispettivamente uva denunziata, contemporaneamente due o tre l'associato svolga (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività
- g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;
- h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Consorzio ed associati.

Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al Consiglio di Amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito Comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto del Consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali . Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.